Regolamento per gli espositori

Il regolamento regola il rapporto giuridico
tra gli espositori e le Olma Messen St.Gallen
in rapporto alla partecipazione dell'espositore alle
manifestazioni con la partecipazione delle Olma Messen St.Gallen.

In caso d'interpretazione divergente del testo, la versione in lingua
tedesca è giuridicamente vincolante.

Cooperativa
Olma Messen St.Gallen
Splügenstrasse 12
Postfach
CH-9008 St.Gallen
Telefono +41 71 242 01 01
Telefax +41 71 242 01 03
info@olma-messen.ch
www.olma-messen.ch

San Gallo, novembre 2015

1. BASE LEGALE

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1. Annuncio
2.2. Contenuto dell'annuncio
2.3. Accettazione dell'annuncio
2.4. Stipula del contratto dell'espositore
2.5. Revoca dell'annuncio e recesso dal contratto da parte dell'espositore
2.6. Osservazione delle prescrizioni legali
2.7. Campo d'applicazione temporale e territoriale
2.8. Diritto di revoca e di rimozione da parte della direzione dell'esposizione

3. CONTENUTO CONTRATTUALE
3.1. Oggetto del contratto
3.2. Responsabilità e assicurazione
3.3. Prestazione di servizi dell'organizzatrice
3.4. Cataloghi ed elenchi

4. COSTRUZIONE DELLO STAND
4.1. Fornitura
4.2. Sistemazione degli stand della fiera
4.3. Collegamenti tecnici
4.4. Prescrizioni di sicurezza di impianti e apparecchi tecnici
4.5. Prescrizioni di sicurezza della polizia del fuoco

5. INCOMBENZE DURANTE L'ESERCIZIO DELL'ESPOSIZIONE
5.1. Utilizzazione del posto dello stand
5.2. Diritto di controllo, di prescrizione e d'intervento dell'organizzatrice/direzione dell'esposizione
5.3. Obbligo d'annuncio dell'espositore

6. VIOLAZIONE DI INCOMBENZE

7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
7.1. Tessere / biglietti d'entrata
7.2. Fotografare, filmare, disegnare
7.3. Esposizione di bestie viventi
7.4. Stand di degustazione e di alimentazione
7.5. Vendita di birra
7.6. Impiego di musica (SUISA)
7.7. Disposizioni legali

8. TERMINE DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE
8.1. Sgombero della superficie dello stand
8.2. Restituzione di pareti di separazione e di ulteriori arredamenti dello stand affittati

9. CONTEGGIO

ALLEGATO 1
Provvedimenti di sicurezza della polizia del fuoco (esposizioni)

ALLEGATO 2
Requisiti di sicurezza antincendio per le strutture coperte di costruzioni fieristiche temporanee

ALLEGATO 3
Regolamento sulla costruzione degli stand per espositori dei padiglioni di degustazione 4 e 5 della OLMA e della OFFA

1. BASE LEGALE

[1] Alla base del contratto tra la Olma Messen St.Gallen in qualità di ente organizzatore/direzione della fiera da un lato e l'espositore dall'altro, vi sono il contratto dell'espositore, il presente regolamento dell'espositore e manuale dell'espositore della fiera o dell'evento in questione.

[2] Il presente regolamento d'esposizione e i relativi atti trovano applicazione per analogia nei rapporti contrattuali fra le Olma Messen St.Gallen da un lato e gli ulteriori utenti dell'area d'esposizione dall'altro, quali i ristoratori, gli organizzatori autonomi d'esposizioni, gli organizzatori di mostre speciali ecc.

[3] Ove non altrimenti specificato, il presente regolamento dell'espositore si applica anche alle fiere o agli eventi che Olma Messen St.Gallen organizza fuori del suo recinto fieristico di San Gallo.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1. Annuncio

Gli interessati ricevono gli atti per l'annuncio insieme all'invito. Sottoponendo gli atti d'annuncio debitamente compilati e firmati in forma legalmente valida entro il termine indicato alla direzione della mostra, l'interessato fa mozione di conclusione del contratto all'organizzatrice, riconoscendo le disposizioni del presente regolamento e delle esposizioni di cui al foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore.

2.2. Contenuto dell'annuncio

2.2.1. *Desideri riguardo all'ubicazione*

[1] Nell'annuncio gli interessati devono indicare le dimensioni dello stand e le ubicazioni. La direzione dell'esposizione decide esclusivamente sull'aggiudicazione di un padiglione e di un posto come pure sul raggruppamento degli espositori. Essa ha premura di dar seguito ai desideri annunciati dell'espositore in riguardo all'ubicazione ed alle dimensioni dello stand, non essendone tuttavia obbligata.

[2] L'ubicazione e le misure della superficie dello stand sono stabiliti nel piano del padiglione, che verrà inviato all'espositore al momento opportuno (insieme o in seguito alla comunicazione dell'accettazione dell'iscrizione e dunque della stipula del contratto dell'espositore, cfr. 2.4) e che è parte integrante del contratto dell'espositore.

[3] L'organizzatrice non risponde per le conseguenze indesiderate risultanti all'espositore dalla situazione particolare o dai dintorni dell'ubicazione aggiudicata. In caso di interessi superiori quali p.e. le direttive delle autorità, necessità di sicurezza ecc., la direzione dell'esposizione si riserva inoltre di modificare il piano dei padiglioni anche dopo la consegna agli espositori.

2.2.2. *Beni d'esposizione*

[1] I beni d'esposizione (prodotti e servizi) previsti per la presentazione all'esposizione devono essere descritti nell'annuncio. In quanto richiesto nel foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore, i marchi di fabbrica, i marchi di commercio, le denominazioni di ditte, le denominazioni particolari ecc. devono essere indicate.

[2] Dietro richiesta della direzione dell'esposizione, l'espositore deve impartire informazione scritta sul genere e l'impiego dell'articolo esposto, risp. dei servizi presentati.

2.2.3. *Coespositori*

[1] L'ammissione di coespositori dello stand è soggetto a spese e richiede l'approvazione della direzione dell'esposizione. Essa può essere rifiutata senza indicazioni di motivi.

[2] Un'ammissione prevista di un coespositore deve essere indicata nell'annuncio. In seguito verrà consegnato all'interessato un ulteriore formulario d'annuncio, necessario per l'approvazione dell'ammissione di un coespositore.

[3] Ogni ditta e ogni persona che espone o distribuisce materiale pubblicitario agli stand o sull'area d'esposizione o che prende in consegna delle ordinazioni senza un corrispondente contratto di coesposizione viene classificato quale coespositore e deve rispondere dei costi a norma del foglio aggiuntivo Manuale dell' espositore.

[4] Tramite il contratto di coespositore, l'espositore originario non viene liberato dagli obblighi contrattuali verso l'organizzatrice e la direzione dell'esposizione.

[5] L'espositore principale risponde verso l'organizzatrice e la direzione dell'esposizione che il coespositore non usi la cosa in modo differente di quanto sia permesso a lui stesso.

[6] La direzione dell'esposizione ha il diritto di costringere direttamente il coespositore ad osservare il diritto d'uso a norma del contratto principale di locazione.

[7] Le spese maggiori che sorgono alla direzione dell'esposizione in base all'ammissione di un coespositore vengono imposti all' espositore principale originario.

[8] L'espositore principale originario e il suo coespositore sono responsabili in modo solidale dei loro obblighi verso l'organizzatrice (art. 143 CO).

2.2.4. *Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile*

[1] Ogni espositore e coespositore obbligato in rapporto alla sua attività di espositore ad assicurarsi presso una compagnia d'assicurazione operante in Svizzera contro la responsabilità civile per danni personali e materiali d'ogni genere e provarlo alla direzione dell'esposizione. La somma di garanzia assicurata deve ammontare almeno a CHF 5'000'000.– per danni personali e materiali.

[2] In quanto insieme agli atti d'annuncio non è allegata una copia di una polizza d'assicurazione con il corrispondente contenuto di copertura od uno scritto di conferma corrispondente dell' assicuratore di responsabilità civile dell'espositore, la direzione dell'esposizione conclude per ogni espositore e coespositore un'assicurazione di responsabilità civile per danni personali e materiali.

[3] I costi che ne risultano vengono addebitati totalmente all' espositore (principale).

2.2.5. *Collegamenti tecnici / materiale di stand ecc.*

Tutte le necessità di collegamenti di gas, acqua, aria compressa, camini come pure per l'uso di frequenze radio devono essere comunicate insieme all'annuncio all'esposizione. La comanda di collegamenti tecnici e impianti d'ogni genere come pure di materiale di stand ecc. si regola in base al foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore (formulario sep. di comanda per impianti di stand e collegamenti tecnici). I costi che sorgono all'espositore oltre alla locazione dello stand si regolano ugualmente in base alle indicazioni nel foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore della corrispondente esposizione/manifestazione.

2.2.6. *Emissioni*

Se dall'esercizio dello stand d'esposizione o in rapporto al bene esposto ci si deve aspettare delle emissioni quali il fumo, esalazioni, vapori, odori, rumori, vibrazioni, effetti luce p.e. tramite pubblicità e fonti luminose lampeggianti o roteanti ecc., deve essere descritto particolarmente nell'annuncio. Non sussiste alcun diritto all'impartizione dell'espresso permesso necessario da parte della direzione dell'esposizione (confr. cfr. 4.2.8, cpv. 4).

2.3. Accettazione dell'annuncio

[1] Nell'ambito della politica d'esposizione, la direzione dell' esposizione decide con libero apprezzamento dell'accettazione dell'annuncio e sull'accettazione dei beni esposti. Essa può rifiutare l'ammissione senza indicazione di ragioni e senza conseguenze riguardo ai costi.

[2] Delle ammissioni avvenute in passato non hanno in particolare alcun effetto sul diritto ad un'ulteriore ammissione o su un posto particolare per un'esposizione susseguente. Oltre a ciò, la direzione dell'esposizione ha il diritto di ammettere degli articoli concorrenziali dei beni esposti. L'esclusione della concorrenza non può di conseguenza essere garantita.

2.4. Stipula del contratto dell'espositore

Con l'accettazione dell'iscrizione mediante controfirma del modulo del contratto dell'espositore fatto pervenire dalla direzione della fiera, il contratto s'intende stipulato indipendentemente dal fatto che l'assegnazione dello spazio per lo stand sia già avvenuta o meno.

2.5. Revoca dell'annuncio e recesso dal contratto da parte dell'espositore

[1] Se un espositore revoca il suo annuncio prima della conclusione dell'aggiudicazione del posto di stand, egli ha in ogni caso da pagare una pena convenzionale dell'ammontare di CHF 1'000.–.
[2] Se l'espositore recede per contro dopo la conclusione dell'aggiudicazione del posto di stand ma prima dell'inizio della manifestazione o dell'esposizione, oltre alla pena convenzionale dell'ammontare di CHF 1'000.–, egli è debitore dell'intero prezzo della superficie di stand e dei costi accessori accumulati sino al suo recesso. Ciò vale indipendentemente dal fatto che il posto di stand possa essere in seguito affittato o meno.

2.6. Osservazione delle prescrizioni legali

[1] L'espositore si occupa a spese proprie prima dell'esercizio dell'esposizione dell'esistenza di tutti i permessi ufficiali necessari e di tutti i provvedimenti necessari per la protezione dell' esposizione, degli espositori, dei visitatori e di terzi. Dietro richiesta della direzione dell'esposizione, l'espositore deve dimostrare tali premesse (confr. fra l'altro cfr. 7.3, 7.4, 7.7).
[2] Se un permesso indispensabile per l'esercizio previsto dovesse essere rifiutato definitivamente, sia l'espositore che anche l'organizzatrice possono recedere dal contratto per applicazione analogica della cfr. 2.5 e cfr. 2.8.

2.7. Campo d'applicazione temporale e territoriale

[1] Il contratto d'esposizione venuto legalmente in essere è valido soltanto sull'area delle Olma Messen St.Gallen per l'esposizione/la manifestazione indicata nell'annuncio.
[2] Per ogni nuova esposizione deve essere concluso un nuovo contratto d'esposizione. La direzione dell'esposizione ha in ogni caso assoluta libertà contrattuale in riguardo alla dichiarazione d'accettazione.

2.8. Diritto di revoca e di rimozione da parte della direzione dell'esposizione

[1] La direzione dell'esposizione ha il diritto di recedere in ogni tempo con effetto immediato dal contratto senza indennizzo se dovesse risultare che il contratto d'esposizione è venuto in essere sulla base di dichiarazioni false dell'espositore nel suo annuncio o se l'espositore non rispetta il suo obbligo di pagamento anticipato a norma del foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore. L'espositore inadempiente è obbligato a risarcire l'organizzatrice i danni che ne risultano.
[2] La direzione dell'esposizione ha inoltre il diritto di far rimuovere a spese dell'espositore inadempiente gli oggetti esposti che non corrispondono alle condizioni d'ammissione, senza che l'espositore e terzi possano far valere dei diritti al risarcimento dei danni.

3. CONTENUTO CONTRATTUALE

3.1. Oggetto del contratto

[1] Tramite il contratto d'esposizione venuto legalmente in essere, l'organizzatrice si impegna ad aggiudicare all'espositore un posto d'esposizione per l'esposizione o la manifestazione indicata nel contratto e a prestare i servizi ulteriormente convenuti. L'organizzazione può decidere a proprio giudizio se prestare o meno i servizi ordinati dall'espositore. L'espositore si impegna a corrispondere all'organizzatrice la locazione per il posto di stand oltre alle spese accessorie come pure le indennità per i servizi ulteriormente convenuti. Egli si impegna inoltre ad attenersi strettamente alle prescrizioni e disposizioni rilasciate dall' organizzatrice.
[2] L'espositore si impegna inoltre ad esporre i prodotti e i servizi indicati nell'annuncio ed approvati dalla direzione dell'esposizione per la durata dell'esposizione. Durante l'esposizione, una modifica dei beni d'esposizione annunciati ed approvati è esclusa senza l'approvazione scritta della direzione dell'esposizione.
[3] I diritti che sorgono dal contratto d'esposizione a favore dell'espositore non sono trasferibili.

3.2. Responsabilità e assicurazione

3.2.1. *Responsabilità dell'espositore*

L'espositore è responsabile verso l'organizzatrice dei danni causati da lui stesso e/o dai suoi eventuali coespositori.

3.2.2. *Esclusione della responsabilità dell'organizzatrice*

L'organizzatrice non risponde in nessun caso per danni elementari, infortunistici e di furto come pure per altri danni d'ogni genere in quanto non le sia imputabile colpa grave. Essa non risponde neppure se l'esposizione non possa essere realizzata per circostanze che non le possono essere imputate. Fra queste ricadono in particolare degli eventi economici imprevisti, forza maggiore e ricorso minaccioso alla violenza.

3.2.3. *Ulteriori esclusioni di responsabilità*

[1] L'ente organizzatore declina ogni responsabilità per i danni riconducibili al rapporto tra espositore ed espositore e tra espositore e visitatore.
[2] In particolare, l'ente organizzatore non è in alcun modo responsabile della legittima distribuzione dei prodotti e dei servizi da parte dell'espositore (rispetto di brevetti, licenze e altri diritti e obblighi). L'applicazione di diritti o pretese corrispondenti o la difesa contro gli stessi sono di esclusiva responsabilità dell'espositore.

3.2.4. *Assicurazioni*

Dato che l'organizzatrice non risponde per danni ai beni esposti ed al materiale di stand ecc., la direzione dell'esposizione consiglia agli espositori la conclusione di un'assicurazione del trasporto, dell'esposizione, contro il furto e del bagaglio. (Un formulario di proposta per la conclusione di un contratto d'assicurazione diretto fra l'espositore e le Helvetia Patria Versicherungen, St.Gallen, viene consegnato all'espositore.)

3.3. Prestazione di servizi dell'organizzatrice

3.3.1. *Vigilanza generale dei padiglioni*

[1] Durante l'esposizione, la direzione dell'esposizione organizza una vigilanza generale dei padiglioni a norma delle indicazioni nel foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore della corrispondente esposizione/manifestazione.
[2] La vigilanza generale si esplica soltanto in quanto essa sia conforme alle prescrizioni di sicurezza e ai bisogni aziendali.
[3] Da parte dell'organizzatrice viene esclusa ogni responsabilità in rapporto alla vigilanza generale dei padiglioni. In particolare, questa sorveglianza generale dei padiglioni non comporta alcuna limitazione dell'esclusione di responsabilità di cui al punto 3.2.2.

3.3.2. *Vigilanza individuale*

L'espositore può disporre una vigilanza individuale a proprie spese presso la società di vigilanza incaricata dalla direzione dell'esposizione.

3.3.3. *Pulizia e smaltimento dei rifiuti*

[1] La direzione dell'esposizione è responsabile della pulizia generale dei corridoi, delle scale ecc. La pulizia degli stand è compito degli espositori.
[2] Per il genere di smaltimento dei rifiuti ed i suoi costi hanno validità le indicazioni nel foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore come del concetto di smaltimento dei rifiuti dell'esposizione/ manifestazione in questione. I costi suppletivi che risultano all'organizzatrice dall'inosservanza delle presenti disposizioni vengono computati all'espositore.

3.3.4. *Posteggi*

[1] Nell'ambito delle possibilità esistenti, l'organizzatrice offre agli espositori la possibilità di affittare dei posteggi nell'autosilo appartenente all'esposizione e sul terreno dell'esposizione, dietro indennità aggiuntiva. Non sussiste alcun diritto all'assegnazione.
[2] L'organizzatrice declina ogni responsabilità per danni che il locatore subisce sul posteggio affittato.

3.3.5. *Ricevimento di invii postali*

[1] Gli invii postali indirizzati a espositori/promotori e recapitati presso le Olma Messen St.Gallen vengono presi in consegna senza garanzia da dipendenti delle Olma Messen St.Gallen, che confermano l avvenuta ricezione allo spedizioniere (posta, DHL, ecc.).
[2] Le Olma Messen St.Gallen declinano ogni responsabilità per la correttezza, l integrità e l acquisizione della consegna. Le Olma Messen St.Gallen non si fanno carico di eventuali danni di custodia, tranne nel caso in cui essi siano riconducibili a negligenza grave.

[3] Le Olma Messen St.Gallen si occupano dell inoltro all espositore o al promotore della consegna ricevuta e della presa in consegna da parte di quest ultimo.
[4] All espositore/promotore vengono fatturate le spese relative alla presa in consegna degli invii postali.

3.4. Cataloghi ed elenchi

[1] L'obbligo d'iscrizione negli elenchi o nei cataloghi di manifestazione e di esposizione e i diritti e gli obblighi collegati a tali iscrizioni si regolano secondo le indicazioni nel foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore della corrispondente esposizione/manifestazione. L'espositore autorizza la direzione dell'esposizione all'impiego illimitato dei dati di catalogo per scopi pubblicitari, cataloghi ed elenchi. L'organizzatrice è autorizzata di mettere a disposizione del pubblico i cataloghi stampati e per vie elettroniche (p.e. Internet).
[2] L'organizzatrice declina ogni responsabilità per il contenuto delle iscrizioni. Non sussiste inoltre alcuna responsabilità per iscrizioni errate avvenute in base a dati malintesi o errati o per iscrizioni errate non provocate colpevolmente come pure per l'impiego ulteriore dei dati da parte di terzi senza l'approvazione esplicita dell'organizzatrice.

4. COSTRUZIONE DELLO STAND

4.1. Fornitura

[1] In riguardo al momento della fornitura e dell'arredamento viene rimandato alle disposizioni nel foglio aggiuntivo Manuale dell' espositore della corrispondente esposizione/manifestazione. Dopo averli scaricati, i veicoli devono essere portati subito ai posteggi designati. I passaggi devono essere tenuti sempre liberi. I trasportatori devono osservare le disposizioni della direzione dell'esposizione, dei capi dei padiglioni, del servizio di sicurezza e della polizia della circolazione.
[2] Il trasporto o lo scambio di beni esposti durante l'intera durata dell'esposizione è permessa soltanto dietro approvazione espressa della direzione dell'esposizione.
[3] Il movimento delle merci permesso durante l'esposizione si regola in base ai dati nel foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore della corrispondente esposizione/manifestazione.
[4] Il colpevole risponde esclusivamente per i danni derivanti dall'inosservanza della presente prescrizione.
[5] Si applicano inoltre le disposizioni specifiche del piano delle consegne dell'area interessata dalla fiera o dall'evento o quelle dell'evento in questione.

4.2. Sistemazione degli stand della fiera

4.2.1. *Sistemazione degli stand*

[1] Della sistemazione dello stand è responsabile l'espositore. La sistemazione non deve compromettere l'aspetto generale della fiera o dell'evento. Lo stand va chiuso con pareti pulite nella parte posteriore e, rispetto agli stand contigui, anche lateralmente. Va dotato di una buona illuminazione e di una dicitura pulita.
[2] La direzione della fiera si riserva il diritto di sottoporre ad obbligo di approvazione singole disposizioni di stand o le disposizioni degli stand in generale. Su richiesta vanno presentati schizzi, piani e modelli. In particolare, per chiudere i lati aperti di uno stand previsti nel piano del padiglione è necessaria un'autorizzazione preliminare da parte della direzione della fiera.
[3] Agli stand dei padiglioni di degustazione 4 e 5 della OFFA e della OLMA si applicano disposizioni specifiche (vedere allegato 3).

4.2.2. *Superficie espositiva nei padiglioni*

4.2.2.1 *Altezza degli stand*

[1] L'altezza degli stand si misura dal pavimento del padiglione al punto più alto dello stand, compresi la dicitura, la pubblicità, gli articoli da esposizione impilati ecc.
[2] Gli stand di altezza superiore a 3,00 m necessitano di un'approvazione e sono soggetti a spese.

4.2.2.2 *Stand a più piani*

Per gli stand a più piani è necessario richiedere l'autorizzazione della direzione della fiera e della polizia del fuoco. Tutte le spese che ne derivano, in particolare per i provvedimenti volti alla prevenzione degli incendi (ad es. segnalatori d'incendio, sprinkler), sono a carico dell'espositore.

4.2.2.3 *Stand prefabbricati e modulari*

Le misure esterne degli stand prefabbricati e modulari vanno indicate con una precisione di 1 cm. L'espositore si fa carico delle conseguenze di eventuali variazioni (adattamento di uno stand).

4.2.2.4 *Pareti divisorie*

[1] Le pareti posteriori e laterali (altezza 2,5 m, spessore 4 cm) vengono noleggiate agli espositori su ordinazione e collocate entro la superficie affittata per lo stand. Le tariffe sono riportate manuale dell'espositore della fiera o dell'evento in questione. Le pareti da esposizione sono di proprietà dell'ente organizzatore e vanno trattate con cura.
[2] Le pareti possono essere dipinte solo dal pittore dell'ente organizzatore/della direzione della fiera (cfr. modulo di ordinazione). L'espositore non può però rivestirle di materiali infiammabili e, al termine della fiera o dell'evento, occorre rimuoverne le coperture, i chiodi, le graffette, il nastro adesivo e la colla, compresi i residui di colla, nonché qualsiasi materiale utilizzato per la decorazione e le diciture.
[3] Le spese aggiuntive riconducibili alla mancata osservanza di questa norme dell'ente organizzatore verranno addebitate separatamente all'espositore.

4.2.2.5 *Misure di sicurezza antincendio/stand coperti*

[1] L'espositore può montare sopra la superficie dello stand coperture o griglie di copertura autoportanti. Prima di applicare una copertura chiusa di qualsiasi materiale (anche teli, stoffe ecc.) va richiesta l'autorizzazione della direzione della fiera. Tutte le spese che ne derivano, in particolare quelle dei provvedimenti volti alla prevenzione degli incendi (ad es. rivelatore di fumo, sprinkler), sono a carico dell'espositore. Le pareti, i soffitti, i pilastri e i sostegni degli edifici dell'ente organizzatore possono essere utilizzati come ausilio per il montaggio solo con l'autorizzazione della direzione della fiera.
[2] Alle misure di sicurezza antincendio per stand coperti si applicano le disposizioni contenute nel foglio di istruzioni accluso al presente regolamento come allegato 2.

4.2.2.6 *Sospensioni*

Tutte le sospensioni collegate direttamente al soffitto del padiglione sono soggette a pagamento e vanno fatte eseguire dalla direzione della fiera. Per motivi di sicurezza è consentito utilizzare solo i punti e le funi di sospensione ufficiali della fiera. Per eventuali eccezioni occore presentare un apposita richiesta alla direzione della fiera. Non sono consentiti fissaggi all infrastruttura. I caso di danni la direzione della fiera è responsabile solo fino ai punti terminali da essa montati.

4.2.2.7 *Superfici delle pareti*

Se si affittano superfici delle pareti, gli articoli esposti ne possono sporgere di massimo 20 cm. Ciò si applica anche agli espositori di dépliant.

4.2.3. *Veicolo per vendita*

La grandezza dello stand corrisponde alla superficie effettivamente occupata. Devono anche essere tenuti in considerazione in particolare i tavoli da negozio a cerniera ribaltabile, pensiline, ombrelloni, tavoli e sedie ulteriormente installati, timoni, magazzini e ripostigli ecc.

4.2.4. *Superfici d'esposizione all'aperto*

[1] La superficie d'esposizione all'aperto viene affittata soltanto quale superficie grezza del suolo e di regola senza materiale di costruzione dello stand.
[2] Gli impianti e le installazioni con un'altezza superiore ai 5.00 m richiedono la previa autorizzazione espressa della direzione dell'esposizione.
[3] Lavori a fessura e di scavo sono vietati. La posa di fondamenta, gli ancoraggi, la palificazioni ecc. richiedono la previa autorizzazione espressa della direzione dell'esposizione.

4.2.5. *Insegne di ditta / iscrizioni*

[1] Ogni stand deve disporre dell'iscrizione della ditta dell'espositore annunciato. Se esiste un coespositore, anche la sua insegna di ditta deve essere apportata.
[2] La dicitura della ditta deve essere apportata ben riconoscibilmente e pulita al pannello o all'interno dello stand.

[3] L'organizzatrice si riserva il diritto di prevedere per l'intera manifestazione o per singoli espositori delle insegne di ditta create in modo unitario da apportare a delle superfici d'esposizione particolarmente designate. Queste limitazioni e i costi da addebitare all'espositore per le insegne create unitariamente sono regolate in base alle indicazioni nel foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore della corrispondente manifestazione/esposizione.

4.2.6. *Numeri degli stand*

Lo stand viene contraddistinto dall'organizzatrice con un numero di stand. Il capo-padiglione è autorizzato a montare i numeri degli stand in modo ben visibile.

4.2.7. *Cartelloni / pubblicità / iscrizioni*

I cartelloni, le pubblicità e le ulteriori iscrizioni possono avvenire soltanto all'interno degli stand e devono essere visibili dall'esterno soltanto dai lati aperti dello stand. Le limitazioni dello stand devono essere osservate.

4.2.8. *Ulteriori prescrizioni*

[1] I confini dello stand devono essere osservati strettamente.
[2] È vietato trivellare, incollare e pitturare i pavimenti, le pareti, i pilastri e i soffitti dei fabbricati e ulteriori impianti dell'organizzatrice. Il fissaggio di carichi od oggetti d'ogni genere a queste parti di costruzione richiede la previa approvazione espressa della direzione dell'esposizione. È vietato apportare dei nastri adesivi per tappeti su pavimenti in legno. Sugli altri pavimenti può essere usato esclusivamente il nastro adesivo per tappeti „SIGA-Expofix" della ditta SIGA SA che può essere ricevuto dal capo paviglione dietro pagamento.
[3] I materiali di riporto all'aperto quali p.e. la ghiaia e la sabbia sono vietati. Eventuali eccezioni richiedono il previo permesso scritto da parte della direzione.
[4] Ogni produzione di immissioni da fumo, esalazioni, vapori, odori, rumori, scosse, effetti di luce (p.e. anche tramite pubblicità lampeggianti o roteanti), raggi ecc. non espressa-mente autorizzata dalla direzione dell'esposizione è vietata.
[5] Il carico permesso del pavimento non può in nessun tempo essere oltrepassato.

4.3. Collegamenti tecnici

4.3.1. *Generalità*

[1] La direzione dell'esposizione installa i collegamenti dello stand soltanto a norma della comanda esistente.
[2] Per l'esecuzione del collegamento dello stand deve essere inoltrato il formulario „schizzo dello stand per collegamenti tecnici" riempito completamente e consegnato entro il debito termine. In caso di consegna ritardata dello schizzo dello stand, i collegamenti dello stand vengono eseguiti a discrezione dell'organizzatrice. Le eventuali mutazioni devono essere comunicate per scritto alla direzione dell'esposizione, in mancanza di che non può essere assunta alcuna garanzia per l'esecuzione delle modifiche.
[3] Le installazioni all'interno dello stand sono compito dell'espositore e possono essere fatte dall'installatore del padiglione assegnato dietro computazione o da parte di altri specialisti autorizzati.

4.3.2. *Elettricità*

4.3.2.1 *Corrente*

Nell'areale dell'esposizione sono a disposizione la corrente alternativa ad una fase 230 V, 50 Hz e la corrente trifase 400 V, 50 Hz con distribuzione elettrica mobile (prodotto: Gifas). In caso di apparecchi con altra tensione d'esercizio o natura di corrente, l'espositore stesso deve provvedere agli adeguamenti necessari all'interno dello stand.

4.3.2.2 *Installazione*

Ogni manipulazione alle condutture elettriche, in particolare alle condutture Gifas è vietata. Per le installazioni elettriche dello stand a partire dai collegamenti Gifas, l'espositore/installatore ne è responsabile.

4.3.2.3 *Illuminazione*

La direzione dell'esposizione provvede ad una buona illuminazione di base dei padiglioni. I posti all'aperto ne sono esclusi.

4.3.3. *Telecomunicazione*

Dietro computazione da parte della direzione dell'esposizione sono possibili dei diretti collegamenti analoghi o digitali per telefono, telefax e modem in ogni padiglione. In tutto il recinto della Olma Messen St.Gallen è disponibile una connessione WiFi. Dietro compenso è possibile utilizzare il WiFi a maggiore velocità.

4.3.4. *Acqua*

In ogni padiglione esistono delle possibilità localmente limitate per l'esecuzione di collegamenti di acqua fredda e acqua di rifiuto. I bisogni devono essere comunicati insieme all'annuncio all'esposizione.

4.3.5. *Camino*

Riscaldamenti, forni e camini che devono essere mostrati devono essere comunicati con l'annuncio all'esposizione. In riguardo alle prescrizioni della polizia del fuoco, l'espositore deve mettersi direttamente in contatto con la polizia del fuoco della Città di St.Gallen e presentare il permesso alla direzione dell'esposizione.

4.4. Prescrizioni di sicurezza di impianti e apparecchi tecnici

Possono generalmente essere presentati macchine, apparecchi e attrezzi. Possono tuttavia essere presentati soltanto degli oggetti che corrispondono alle prescrizioni di sicurezza del caso. La direzione dell'esposizione può vietare in ogni tempo l'ammissione di macchine, apparecchi e attrezzi che non corrispondono alle prescrizioni del caso, senza che all'espositore ne nascano dei diritti di ogni genere.

4.5. Prescrizioni di sicurezza della polizia del fuoco

[1] Per le prescrizioni di sicurezza della polizia del fuoco hanno validità le disposizioni nel foglio d'istruzioni delle autorità allegato al presente regolamento.
[2] È vietato in particolare,

- di limitare in ogni modo l'uso di uscite di sicurezza e delle vie di scampo (quali le scale e lo spazio antestante le scale, corridoi, vie di circolazione ecc.) e i dispositivi di protezione antiincendio (quali gli avvisatori d'incendio, i posti d'estinzione, le porte antincendio, gli impianti di nebulizzazione, le luci d'emergenza, le marcature delle vie di scampo ecc.),
- di montare delle decorazioni e delle attrezzature in modo che le radiazioni termiche di lampade, apparecchi di riscaldamento, motori e cose del genere provochino delle radiazioni termiche pericolose o che avvenga persino un'accensione,
- fare fuoco aperto come pure immagazzinare, custodire o impiegare stoffe e merci infiammabili (sullo spazio all'aperto la direzione dell'esposizione può impartire delle autorizzazioni speciali).

[3] Agli stand a più piani con copertura chiusa si applicano i punti 4.2.2.2 e **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**.
[4] Agli stand dei padiglioni di degustazione 4 e 5 della OFFA e della OLMA si applicano le disposizioni specifiche dell'allegato 3 del presente regolamento.

5. INCOMBENZE DURANTE L'ESERCIZIO DELL'ESPOSIZIONE

5.1. Utilizzazione del posto dello stand

[1] L'espositore si impegna ad usare secondo il contratto lo spazio d'esposizione affittato, badando in particolare

- che lo stand sia occupato continuamente durante il periodo d'apertura dell'esposizione/manifestazione;
- a montare lo stand prima dell'apertura della fiera e a smontarlo dopo la chiusura della fiera;
- che gli impianti e le presentazioni di ogni genere che disturbano palesemente i vicini o i visitatori, in particolare l'impiego dello spazio antistante lo stand, la pubblicità attiva al di fuori dello stand, le immissioni non autorizzate, per esempio tramite fumo, vapori, odori, rumori, vibrazioni, effetti luminosi e raggianti ecc. vengano tralasciati;
- che vengano eliminati immediatamente dietro disposizione della direzione dell'esposizione i materiali d'esposizione, gli stampati, i mezzi pubblicitari ecc. d'ogni genere che danno adito a reclamazioni fondate;
- che il materiale pubblicitario e i campioni vengano consegnati solo al proprio stand;
- che non vengano date delle sigarette a giovani;

- che non venga dato risp. venduto dell'alcol a giovani sotto ai 16 anni come pure a delle persone palesemente ubriache;
- che non vengano venduti dei superalcolici (schnaps, bitter, liquore, bevande di designer ecc.) a giovani sotto ai 18 anni come pure a delle persone palesemente ubriache;
- che non vengano distribuiti degli adesivi pubblicitari e dei palloni riempiti di gas;
- che non venga oltrepassata la superficie dello stand, in particolare tramite la distribuzione di stampati, mezzi pubblicitari e materiali d'ogni genere davanti al proprio stand d'esposizione, su spazi della circolazione davanti e dentro i padiglioni e sulla superficie pubblica;
- che venga orientata la direzione dell'esposizione sull'effettuazione di sorteggi gratuiti e concorsi d'ogni genere e che tali manifestazioni vengano effettuate soltanto nell'ambito del concesso e permesso legalmente;
- che venga pulito giornalmente lo stand;
- che vengano depositati i rifiuti giornalieri alla fine di ogni giorno d'esposizione a norma delle direttive nel concetto dello smaltimento e nel foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore.

[2] La percezione di particolari tasse d'entrata, d'uso, di consulenza o d'altro genere da parte dell'espositore è proibita ad eccezione di una previa autorizzazione speciale espressa e scritta da parte della direzione dell'esposizione.

[3] Le proiezioni cinematografiche e le esibizioni di moda in stand chiusi richiedono la previa autorizzazione da parte dell'organizzatrice. Secondo la natura ed il numero di pubblico, può essere emanato un divieto di fumare. Secondo le possibilità, la Regolamento per gli espositori Olma Messen St.Gallen Pagina 7 direzione dell'esposizione mette a disposizione dei locali particolari per tali scopi, dietro corrispondente tassa di locazione.

[4] Se un espositore non usa il suo posto di stand durante l'esposizione, oltre all'intero affitto dello stand e ai costi accessori, egli deve all'organizzatrice una pena convenzionale del medesimo importo. L'organizzatrice si riserva di far valere ulteriore danno.

5.2. Diritto di controllo, di prescrizione e d'intervento dell'organizzatrice/direzione dell'esposizione

[1] La direzione dell'esposizione esegue dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni in riguardo alla costruzione dello stand, al comportamento dell'espositore durante l'esposizione e sugli oggetti esposti.

[2] L'espositore si obbliga a dar seguito in ogni tempo alle prescrizioni della direzione dell'esposizione e dei suoi organi in riguardo ad un esercizio ordinato dell'esposizione.

[3] Se le disposizioni della direzione dell'esposizione non vengono osservate, la direzione dell'esposizione ha il diritto di eseguire i provvedimenti necessari a spese dell'espositore colpevole.

5.3. Obbligo d'annuncio dell'espositore

[1] L'espositore deve annunciare immediatamente alla direzione dell'esposizione i vizi che non deve eliminare lui stesso. In tal caso può trattarsi anche di vizi che non sono in rapporto diretto con lo spazio dello stand affittato.

[2] Se l'espositore tralascia l'annuncio o se annuncia non in tempo debito, egli è obbligato all'indennizzo.

6. VIOLAZIONE DI INCOMBENZE

[1] Se l'espositore viola le incombenze a lui imposte da questo contratto e non elimina la situazione illegittima malgrado l'ingiunzione scritta, egli ha da pagare all'organizzatrice una pena convenzionale dell'ammontare di CHF 5'000.–. Egli è inoltre responsabile all'organizzatrice dell'ulteriore danno provocato come pure per i costi dell'eliminazione dello stato illegale da parte della direzione dell'esposizione che ha il diritto di rimettere lo stato legittimo malgrado il pagamento della pena convenzionale. La direzione dell'esposizione ha inoltre il diritto di allontanare l'espositore colpevole con effetto immediato.

[2] Ci si riserva il diritto di applicare la clausola penale appositamente prevista da una disposizione del presente regolamento.

7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

7.1. Tessere / biglietti d'entrata

7.1.1. *Tessere di lavoro*

Per gli artigiani e i decoratori incaricati dei lavori d'arredamento e di rimozione prima e dopo l'esposizione vengono consegnate gratuitamente delle tessere di lavoro a seconda del foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore.

7.1.2. *Tessere d'espositore*

[1] Le tessere d'espositore sono designate esclusivamente per l'espositore ed il personale dello stand. Il numero di cui se ne ha diritto viene assegnato in base all'affitto dello stand. Ulteriori tessere abbisognate per il personale dello stand devono essere pagate. Le eccezioni richiedono l'approvazione della direzione dell'esposizione.

[2] Le tessere sono personali e non trasferibili. Per rilasciarle può essere richiesta la presentazione di fotografie.

7.1.3. *Buoni per clienti per un biglietto d'entrata*

[1] Dopo l'ordinazione entro tempo debito in concordanza con le disposizioni nel foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore della corrispondente manifestazione/esposizione, la direzione dell' esposizione mette a disposizione degli espositori dei buoni per clienti per un biglietto d'entrata che è destinato esclusivamente per il rilascio gratuito alla clientela per scopi di pubblicità e che dà diritto in cambio alla percezione di un biglietto per una giornata alla cassa del giorno. La vendita di questi buoni è vietata.

[2] Alla fine della manifestazione/esposizione viene fatto il conteggio dei buoni per clienti percepiti dall'espositore. I buoni per clienti riscattati vengono resi all'espositore.

[3] In caso di comanda ritardata di buoni per clienti, vengono rilasciati esclusivamente dei buoni non personali dietro pagamento anticipato o in contanti che danno diritto alla percezione di un biglietto del giorno. I biglietti d'entrata comandati dopo lo spirare del periodo di comanda non vengono considerati e di conseguenza neppure rimborsati.

7.2. Fotografare, filmare, disegnare

7.2.1. *Diritto di ripresa visiva e auditiva da parte della direzione dell'esposizione*

La direzione dell'esposizione ha il diritto di far fare delle fotografie, dei film e dei disegni delle cose e degli oggetti esposti e di usarli per scopi di stampa generale e propri. L'espositore rinuncia a tutte le obiezioni per diritto d'autore.

7.2.2. *Vieto di ripresa visiva e auditiva*

La direzione dell'esposizione può emanare un divieto generale o parziale di riprese visive e auditive e riproduzioni d'ogni genere per paviglioni particolari o spazi dell'esposizione.

7.2.3. *Fotografie e riproduzioni professionali d'ogni genere*

I fotografi della stampa con tessere ufficiale di stampa hanno il diritto di fotografare per scopi della stampa. Del resto, il fotografare di professione e il riprodurre d'ogni genere è permesso soltanto con l'approvazione scritta particolare della direzione dell' esposizione. L'espositore rinuncia a tutte le obiezioni per diritto d'autore.

7.2.4. *Ulteriori fotografie e altre riprese visive e auditive*

Le ulteriori fotografie e altre riprese visive e auditive possono essere fatte soltanto con l'approvazione dell'espositore. Spetta all'espositore risp. al personale dello stand di impedire le riprese visive e auditive indesiderate della sua o delle sue cose esposte.

7.2.5. *Treppiedi da foto, impianti d'illuminazione*

Durante le ore d'apertura non possono essere impiegati dei treppiedi da foto e impianti d'illuminazione al di fuori degli stand d'esposizione.

7.3. Esposizione di bestie viventi

L'esposizione di e la pubblicità con bestie viventi richiede un permesso da parte della direzione dell'esposizione. Il permesso viene concesso se la direzione dell'esposizione è in possesso di una conferma da parte del veterinario cantonale che i provvedimenti necessari da parte della polizia delle epidemie e le vaccinazioni preventive hanno avuto luogo e che è garantita una tenuta degli animali corrispondente alla loro specie, in corrispondenza alla

legislazione sulla protezione degli animali. L'espositore si impegna a seguire strettamente le disposizioni del veterinario cantonale e garantisce il servizio veterinario come pure la cura delle bestie prima e durante l'esercizio dell'esposizione. Deve in particolare essere osservato che i vicini dello stand non vengano disturbati da immissioni di odori e rumori e che sia garantita la rimozione impeccabile delle feci.

7.4. Stand di degustazione e di alimentazione

[1] L'esercizio di uno stand di degustazione o di alimentazione richiede il permesso della direzione dell'esposizione che richiede il permesso necessario delle autorità per tutti i tali stand di una esposizione/manifestazione.
[2] Gli stand che danno gratuitamente cibi e bevande o ai quali vengono venduti cibi e bevande per essere consumati sul posto sottostanno del resto alla legislazione sugli esercizi di ristorazione e alla legislazione sugli alimentari ecc. L'espositore/esercente deve provvedere alla loro osservanza.

7.5. Vendita di birra

Tutti gli esercizi di ristorazione possono tenere soltanto la birra e la birra non alcolica della Brauerei Schützengarten AG, St.Gallen.

7.6. Impiego di musica (SUISA)

[1] L'espositore ha da annunciare la produzione di musica nei padiglioni dell'esposizione e nei saloni dell'esposizione, sia che venga fatta da musicisti e/o cantanti, tramite radio, televisione o altri portanti audio (concerti, divertimenti, filate di moda, film sonori, proiezioni di diapositive sonorizzate, musica di fondo ecc.) almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esposizione alla SUISA Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke, Zürich, o alla SUISA Société Suisse pour les droits des auteurs d'oevres musicales, Lausanne.
[2] In caso di produzione di musica d'ogni genere, l'espositore si impegna di conteggiare direttamente gli eventuali diritti di uso presso la SUISA. L'organizzatrice non risponde per diritti della SUISA o di terzi per diritti d'autore in seguito a presentazioni da parte dell'espositore.

7.7. Disposizioni legali

[1] Al di fuori delle prescrizioni già citate (confr. cfr. 2.6, 7.3, 7.4) l'espositore deve osservare tutte le disposizioni legali, ciò vale p.e. per la legge doganale, la legge sul lavoro, la legge sui veleni ecc.
[2] Del resto per commessi viaggiatori non sussiste alcun obbligo di autorizzazione.
[3] Nei padiglioni della fiera e negli ambienti chiusi vige il divieto di fumare previsto dalla legge. Gli espositori o il personale addetto ai loro stand non possono creare le condizioni per eludere intenzionalmente o attivamente il divieto di fumare. Il personale addetto allo stand è tenuto a richiamare l'attenzione delle persone che violano il divieto di fumare.
[4] Nei posti di ristorazione e nei padiglioni di degustazione vanno osservate le vigenti disposizioni di legge (ad es. della polizia del commercio o della polizia annonaria).

8. TERMINE DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE

8.1. Sgombero della superficie dello stand

Dopo il termine della manifestazione, la superficie dello stand deve essere sgomberata e pulita in corrispondenza ai termini fissati nel foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore secondo le istruzioni del capo del padiglione. I rifiuti sono da essere smaltiti rispettando l'ambiente ed in corrispondenza alle prescrizioni del foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore come pure al concetto di smaltimento della corrispondente esposizione/manifestazione. Le spese che vengono create all'organizzatrice in seguito alla mancata osservanza di questo obbligo vengono messe in conto all'espositore.

8.2. Restituzione di pareti di separazione e di ulteriori arredamenti dello stand affittati

Le pareti di separazione e gli altri arredamenti che l'espositore ha affittato dall'organizzatrice devono essere resi dall'espositore in stato ineccepibile conformemente alle disposizioni del presente regolamento, del foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore della manifestazione/esposizione in questione come pure alle istruzioni del corrispondente capo del padiglione. Le spese che vengono create all'organizzatrice per la pulizia, il dispendio in caso di mancata resa entro tempo debito, la ristrutturazione dello stato ineccepibile ecc. vengono messe in conto all'espositore.

9. CONTEGGIO

La messa in conto e le condizioni di pagamento si regolano in base al foglio aggiuntivo Manuale dell'espositore della corrispondente esposizione/manifestazione.

ALLEGATO 1

Stadt St Gallen

San Gallo 18 novembre 1999

Provvedimenti di sicurezza della polizia del fuoco (esposizioni)

1. Materie infiammabili e facilmente infiammabili

- I rivestimenti delle pareti e dei soffitti e delle decorazioni possono essere fatte soltanto di materiali difficilmente infiammabili che in caso d'incendio non formano gocce e non sviluppano dei gas velenosi. Per la creazione degli stand, delle decorazioni e delle sovrastrutture non può essere impiegato alcun materiale infiammabile quale canne, paglia, carta, sterpi d'abete ecc. L'impiego di luci aperte (candele, laterne a vento, lampade al petrolio e a olio ecc.) per scopi di decorazione è proibito. La polizia edile, sez. protezione antincendio-unitamente alla direzione dell'esposizione-ha in ogni tempo il diritto di far allontanare tali materiali o di allontanarli personalmente se necessario.
- La sicurezza di persone non deve essere messa in pericolo dal montaggio di decorazioni.
- Le decorazioni non devono pregiudicare la visibilità della segnatura di vie di scampo e di uscite (segnalature di salvataggio).
- Le decorazioni e le installazioni devono essere applicate in maniera che non vengano incendiate dalla radiazione termica di lampade, apparecchi di riscaldamento, motori o cose del genere.
- Le plastiche schiumose (p.e. materiali espansi di polistirolo e poliuretano) devono essere difficilmente infiammabili e devono essere impiegate soltanto in quantità limitate e soltanto per decorazioni piccole, ma non per rivestimenti di pareti e soffitti o pareti di suddivisione dello spazio.
- I rivestimenti di carta solida devono essere impregnati in modo ignifugo (p.e. spray di protezione antincendio BBT Anti-Flame) e applicati in modo che poggino pienamente. La distanza dal suolo deve ammontare almeno a 10 cm.
- In caso di esposizioni speciali, il fieno viene tollerato quale materiale isolante nell'ambito della tenuta di animali. Per il foraggiamento, il fieno deve essere rifornito direttamente dal fienile.
- Negli stand d'esposizione, le balle di paglia e di fieno devono essere protette verso terzi tramite una copertura ininfiammabile (p.e. rivestimento in vetro o plexiglas).
- Le stuoie di canne spellate possono essere impiegate soltanto per piccoli rivestimenti del soffitto sopra il buffet, il bar ecc. La canna deve essere trattata in modo che non sia facilmente infiammabile, tramite impregnazione adeguata.
- Possono essere installati soltanto degli alberi coniferi e latifogli piantati con le radici in vasi (alberi tagliati non sono ammessi). Gli alberi non possono essere uniti in gruppi.
- I trucioli di legno e di corteggia sono permessi per scopi di decorazione soltanto per superfici piccole. Questi devono essere portati nell'esposizione in stato umido e devono essere umiditi ogni giorno il mattino (le esigenze della direzione dell'esposizione rimangono riservate).

2. Magazzinaggio e impiego di materiali infiammabili

Il magazzinaggio, il deposito e l'impiego di materiali e merci infiammabili, esplosivi e facilmente combustibili (p.e. benzina, benzolo, acetone, petrolio, olio combustibile ecc.) nei padiglioni d'esposizione sono proibiti. Gli strofinacci oleosi devono essere custoditi in recipienti di latta chiusi e allontanati dai padiglioni dell'esposizione ogni sera.

3. Combustioni

- L'impiego di fuoco e luce aperti, di liquidi infiammabili, di bottiglie di gase di ossigeno può essere permesso agli espositori, soltanto se ciò sia necessario per la dimostrazione del bene esposto. Nei casi precitati, l'espositore deve procurarsi un permesso della polizia edilizia, sez. protezione dal fuoco, sia per il montaggio delle apparecchiature nello stand che per la custodia delle bottiglie (ad eccezione del fabbisogno giornaliero, le ulteriori bottiglie devono essere immagazzinate all'aperto protette dalla presa da parte di non autorizzati). Gli apparecchi di consumo di gas impiegati devono essere muniti di un dispositivo di sicurezza contro l'uscita di gas non combusto. Le installazioni e gli apparecchi di consumo devono essere fatti esaminare prima dell'inizio dell'esposizione da parte di un ufficio tecnico neutrale.
- I fornelli e i focolari d'ogni genere devono corrispondere alle prescrizioni legali. In ogni caso, l'espositore deve procurarsi (gratuitamente) un permesso da parte della polizia edile San Gallo, sez. protezione dal fuoco, prima dell'inizio dell'esposizione. La scorta di materiali combustibili in uno stand non può oltrepassare il fabbisogno giornaliero. Il materiale combustibile non può essere immagazzinato nelle vicinanze del luogo della combustione, del camino ecc.
- Indicazione: Le canne fumarie devono essere comandate presso la direzione dell'esposizione con l'annuncio contrattuale. Le istanze devono essere inoltrate tramite il servizio tecnico delle Olma Messen St.Gallen.

4. Proiezioni di film in locali chiusi

Durante le proiezioni di film deve essere continuamente presente almeno una persona responsabile per l'eventuale allarme e lo sgombero del locale. Secondo il genere e il numero del pubblico può essere emanata una proibizione di fumare.

5. Installazioni di avvisatori d'incendio e di estinzione

Gli avvisatori d'incendio, gli idranti da parete, gli estintori a mano e gli impianti di nebulizzazione come pure le installazioni simili non possono essere bloccate o sbarrate né parzialmente né totalmente con pareti degli stand, beni esposti o decorazioni. L'efficacia, l'accessibilità e la visibilità non possono essere pregiudicato.

6. Lasciare liberi le vie di scampo Keeping

Le uscite di sicurezza, le scale, i pianerottoli, le vie di circolazione, i corridoi, i passaggi, le porte ecc. devono sempre essere tenuti liberi e non possono essere ristretti o sbarrati con materiale d'esposizione, pareti di stand, stand pubblicitari, tavoli, sedie e altri oggetti. Le vie di circolazione e di scampo devono essere accessibili liberamente in ogni momento. Tutte le entrate e le uscite di sicurezza devono costantemente essere tenute libere di dentro e di fuori sulla loro intera larghezza. I veicoli a motore posteggiati in accessi e davanti ad uscite di sicurezza possono essere rimorchiati (suolo pubblico = polizia municipale, suolo privato = direzione dell'esposizione).

7. Impiego di pirotecnica su palcoscenici ed in locali occupati da molte persone

Per dar fuoco a fuochi d'artificio indoor, l'organizzatore deve richiedere previamente l'approvazione da parte della polizia edile, sez. protezione dal fuoco. In locali che non possono essere arieggiati bastantemente attraverso finestre, aperture di canne fumarie o impianti d'aereazione, vengono prescritti dei provvedimenti addizionali per l'aspirazione del fumo oppure proibito l'uso di pirotecnica.

8. Estintori manuali per impianti musicali e di illuminazione

Se nei padiglioni vengono utilizzati impianti mobili per la riproduzione di musica e l'illuminazione di palcoscenici, nella zona della regia e in quella del palcoscenico va collocato un estintore manuale a CO_2.

9. Eccezioni

La polizia edile San Gallo, sez. protezione dal fuoco, può permettere delle eccezioni in casi particolari, se non esistono dei dubbi della polizia del fuoco. Essa può disporre dei provvedimenti addizionali di sicurezza, se dei pericoli particolari lo richiedono.

10. Esami

La polizia edile, sez. protezione dal fuoco, si riserva la possibilità di imporre energicamente le presenti prescrizioni (FSG art. 23 e 52).

ALLEGATO 2

Requisiti di sicurezza antincendio per le strutture coperte di costruzioni fieristiche temporanee

1. Obbligo di comunicazione

Se un espositore utilizza una tettoia per il suo stand, è tenuto a comunicarlo alla Olma Messen St.Gallen.

2. Definizione di strutture coperte

Per strutture coperte si intendono solo le superfici coperte da un tetto che sono chiuse per una percentuale superiore al >50 % e la cui percentuale aperta non è distribuita uniformemente.

3. Limitazione della superficie delle strutture coperte

Le strutture coperte di superficie compresa tra 1 e 30 m2 non sono soggette ad alcuna limitazione ma devono comunque essere registrate. Le strutture coperte di superficie pari o superiore a 30 m2 vanno dotate di rivelatori di fumo collegati all'impianto di allarme incendio esistente. Le spese sono a carico dell'espositore.

4. Definizione di idoneità alla segnalazione di fumo

Le strutture coperte idonee alla segnalazione di fumo devono essere costituite da materiali corrispondenti all'indice di incendio corretto. Inoltre, anche rispettando tutti gli aspetti succitati, bisogna che sia raggiunta la larghezza minima della maglia di 2 x 2 mm. L'uso di strutture coperte idonee alla segnalazione di fumo non comporta ulteriori misure di sicurezza (impianto di rivelatori di fumo).

5. Accumulo di superfici

Dal punto di vista della sicurezza antincendio, gli stand le cui superfici coperte sono più vicine di 1 m ad altre strutture coperte valgono come superficie cumulata.
Anche le superfici su più piani vengono cumulate
(osservare il punto 3. Limitazione della superficie delle strutture coperte).
Qualora fosse inevitabile cumulare le superfici di diversi espositori, non è possibile escludere del tutto costi aggiuntivi causati dalle misure di sicurezza.

6. Materiali consentiti per le strutture coperte

6.1. Costruzione massiccia

Esempio: legno, vetro, metallo, pietra ecc.
Il materiale delle strutture coperte di costruzione massiccia deve corrispondere almeno all'indice di incendio 4.2.

6.2. Costruzione non massiccia

Esempio: stoffa, vela, rete ecc.
Il materiale delle strutture coperte di costruzione non massiccia deve corrispondere almeno all'indice di incendio 5.2.

7. Offerta di stand a noleggio con struttura coperta

Se si noleggia un tipo di stand con struttura coperta dell'offerta di stand della Olma Messen St.Gallen, vengono fornite coperture che soddisfano i requisiti di sicurezza antincendio.

St.Gallen, gennaio 2014/kau

ALLEGATO 3

Regolamento sulla costruzione degli stand per espositori dei padiglioni di degustazione 4 e 5 della OLMA e della OFFA

1. Disegno dello stand

1.1. Autorizzazione alla costruzione dello stand

Prima dell'inizio della costruzione, l'espositore è tenuto a presentare alla direzione della fiera il piano dello stand basato su uno schema in scala o un modello, perché venga approvato.

1.2. Stand smontabili

Gli stand vanno strutturati in modo che sia possibile smontarli al termine di ogni fiera.

1.3. Consulenza

Per consulenze sul disegno e la costruzione degli stand la direzione della fiera può offrire aiuto entro certi limiti.

2. Sistemazione e installazioni degli stand

2.1. Pareti posteriori e laterali

È obbligatorio chiudere lo stand con pareti pulite nella parte posteriore e, rispetto agli stand contigui, anche lateralmente. A tale scopo l'espositore può ordinare alla direzione della fiera pareti mobili (altezza 2,5 m; spessore 4 cm) (cfr. „manuale dell'espositore" della fiera in questione).

2.2. Griglie di copertura e paraventi

1 La Olma Messen St.Gallen mette a disposizione dell'espositore una griglia di copertura con paraventi. L'utilizzo di questa griglia di copertura con paraventi è obbligatorio.
2 Gli elementi uniformi della griglia di copertura sono situati ad un'altezza di 3,00 metri dal pavimento del padiglione e coprono tutta la superficie dello stand dell'espositore. L'espositore può fissare alla griglia di copertura decorazioni leggere e luci. Non è consentito applicarvi altri carichi senza l'autorizzazione della direzione della fiera. Tutti gli elementi montati dall'espositore vanno rimossi completamente al termine della fiera.
3 La direzione dota del numero dello stand i lati esterni dei paraventi degli stand. L'espositore non può scrivere su questi paraventi né può decorarli.
4 Nella zona degli stand con grill la fiera mette a disposizione gruppi estrattori di fumi montati sul tetto del padiglione. Questi gruppi sono di proprietà della fiera, che si occupa anche della loro manutenzione. La cappa situata sopra il grill e il collegamento dei fumi al gruppo estrattore sono invece a carico dell'espositore e vanno installati secondo le indicazioni della direzione della fiera.

2.3. Collegamenti tecnici

1 Gli stand della sala di degustazione possono essere dotati di acqua fredda e calda (compresi gli scarichi), elettricità e telefono. Tutti i collegamenti possono essere ordinati dall'espositore secondo l'allegato „Scadenze, prezzi, servizi" della fiera in questione.
2 Dopo l'assegnazione del posto stand, l'espositore riceve uno schizzo dello stand, sul quale deve disegnare la collocazione dei collegamenti desiderati. Delle installazioni all'interno dello stand è responsabile l'espositore.

2.4. Superfici di immagazzinamento

Le superfici di immagazzinamento all'esterno degli stand sono disponibili in misura limitata. È possibile ordinare le superfici di immagazzinamento desiderate secondo l'allegato „Scadenze, prezzi, servizi".

3. Norme per la prevenzione degli incendi

3.1. Foglio di istruzioni officiale

In linea di principio, agli espositori dei padiglioni di degustazione si applica il „Foglio di istruzioni officiale sulle norme di sicurezza per la prevenzione degli incendi" (vedere allegato 1)

3.2. Norme della polizia del fuoco

È inoltre obbligatorio attenersi alle seguenti norme della polizia del fuoco:

- Ogni espositore deve disporre presso il proprio stand di un estintore manuale idoneo secondo le classi di incendio e omologato (circa 6 - 9 kg di light water o schiuma (non polvere); punti di cottura, grill ecc.: estintore manuale con 2 - 3 kg di Co2 e coperta d'amianto). Se l'espositore non possiede un estintore, può noleggiarlo con l'apposito modulo di ordinazione o presso il responsabile del padiglione.
- I rivestimenti utilizzati per il pavimento dello stand devono presentare una categoria ignifuga di almeno 5.3.
- Se nella sistemazione degli stand è previsto un banco di degustazione, la distanza tra il bordo anteriore del banco e il limite dello stand dev'essere di almeno 50 cm.
- Non sono ammesse coperture staccate (eccezione: griglia di copertura della direzione della fiera). Le coperture chiuse, che è possibile realizzare soltanto previa autorizzazione della direzione della fiera, condizionano la sottostante protezione antincendio mediante sprinkler e segnalatori.
- Nel caso dei punti di cottura e dei grill vanno osservate norme specifiche che è obbligatorio chiarire prima con la polizia del fuoco della città di San Gallo (utilizzo di materiali ignifughi). In particolare, l'espositore è tenuto ad installare una cappa idonea sopra ogni grill.
- Se l'espositore dispone di due o più friggitrici, è necessario montarvi un impianto estintore fisso.

4. Altre norme legali

4.1. Divieto di fumare

Nei padiglioni di degustazione vige il divieto di fumare previsto dalla legge. Il personale addetto allo stand è tenuto a richiamare l'attenzione delle persone che lo violano.

4.2. Altre disposizioni di legge

Si applicano inoltre, in particolare, le disposizioni di legge in materia di ristoranti, vendita di bevande alcoliche e obblighi di dichiarazione, nonché le disposizioni delle leggi in materia di generi alimentari, della legge sul lavoro ecc., la cui stretta osservanza e applicazione sono responsabilità dell'espositore/gestore del ristorante (cfr. anche il punto. 7.7 del regolamento dell'espositore).